

## CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

---

### PROPOSTA DI LEGGE

N. 134

presentata dai Consiglieri regionali  
TALANAS – LANCIONI - SATTA Giovanni Antonio - COCCIU - CERA

il 20 aprile 2020

Interventi urgenti a favore del lavoratori precari dell'ATS Sardegna e di quelli già inseriti in valide graduatorie esistenti. Stabilizzazione di tutti gli operatori sanitari (medici, OSS, infermieri professionali, veterinari e amministrativi e altri) già inseriti in valide graduatorie sia a tempo determinato che a tempo indeterminato

\*\*\*\*\*

### RELAZIONE DEI PROPONENTI

I precari che lavorano in ATS Sardegna hanno sempre avuto un ruolo fondamentale ed insostituibile: hanno e continuano a garantire il servizio, ed ora in piena emergenza Coronavirus sono chiamati dalle Aziende per affrontare questa gravosa emergenza sanitaria. Nei servizi ospedalieri e territoriali lavorano fianco a fianco con i colleghi dipendenti condividendo responsabilità, turni e carichi di lavoro, a volte anche senza le doverose protezioni e tutele in materia di sicurezza sul lavoro. In quanto a doveri, siamo tutti uniti e tutti uguali, ma con una differenza, i precari non hanno nessuna prospettiva economica futura. Possibile che un precario debba salvaguardare la salute della collettività, ma dopo quest'emergenza sia mandato a casa. In situazioni di emergenza si adottano misure d'emergenza. Non è giusto che per essere assunti a tempo indeterminato bisogna di appurare l'idoneità, mentre per lavorare al pari di un dipendente fisso, anche nell'emergenza, l'idoneità al lavoro è concessa e riconosciuta a priori. Con la presente proposta di legge si vuole che, tutte le graduatorie degli OSS, degli infermieri professionali, veterinari, amministrativi, in vigore presso ATS Sardegna vengano assunti a tempo indeterminato. In questo senso il personale inserito nelle graduatorie sopra citate non deve espletare alcuna prova selettiva per accertare l'idoneità all'impiego definitiva, (perché è già stato valutato nel corso del lavoro e durante l'emergenza Covid-19) ma la stabilizzazione dovrà essere esclusivamente basata sull'attività professionale già svolta, anche nel periodo più difficile degli ultimi 100 anni. Infatti, anche in riferimento alla c.d. legge Madia, i tribunali di merito e di legittimità hanno ritenuto che "in ogni caso, si tratterà di scelte discrezionali dell'Amministrazione, come ben si evince dalla locuzione "le Amministrazioni possono", utilizzata sia nel primo che nel secondo comma articolo 20 della suddetta legge. (TAR Molise, Campobasso, Sez. I, 7 giugno 2018, n. 335). Tuttavia, il fatto che il personale precario non possa vantare un diritto alla stabilizzazione, non comporta che l'Amministrazione sia, da parte propria, totalmente libera nella scelta dell'una o dell'altra modalità di assunzione.

L'amministrazione deve infatti motivare le proprie scelte, tale essendo uno dei principi fondamentali dell'azione amministrativa consacrati nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

Essa dunque dovrà in ogni caso motivare la scelta tra le due procedure di reclutamento, che sono considerate dal c.d. decreto Madia astrattamente fungibili tra di loro, e quindi dovrà ponderare adeguatamente tutti gli interessi pubblici, primari e secondari, implicati nell'operazione di stabilizzazione, quali, a titolo esemplificativo, il bisogno di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, ovvero la necessità di incrementare l'efficienza del settore sanitario anche nel periodo di estrema difficoltà attuale legato all'emergenza Covid-19. Nella circolare interpretativa n. 3 del 2017 del 23 novembre 2017, avente ad oggetto "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato", si afferma che "in presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 20, comma 1, nel caso in cui le amministrazioni si siano determinate all'avvio delle procedure di reclutamento speciale e abbiano disponibilità finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le stesse ricorressero alle modalità di cui al comma 1 dell' articolo 20". Quanto si è detto trova conferma nella recente sentenza del TAR Abruzzo, L'Aquila del 12 ottobre 2018 n. 391, emessa a seguito di ricorso promosso da alcuni precari di un'azienda sanitaria locale aventi titolo alla stabilizzazione, che appunto lamentavano illegittimità della delibera di indizione del concorso pubblico per aver essa motivato erroneamente tale scelta.

#### Articolato

Il testo della proposta si compone di 6 articoli.

L'articolo 1 riconosce ai lavoratori precari presso le strutture ATS Sardegna anche durante l'emergenza Covid-19, per un verso, il loro valido operato e il senso del dovere dimostrato, per altro verso la carenza di personale operante nelle diverse strutture ospedaliere. Inoltre sancisce il potere discrezionale della pubblica amministrazione nell'optare sulle modalità di assunzione.

L'articolo 2 individua nei lavoratori già inseriti in valide graduatorie a tempo determinato, le figure da assumere con contratto a tempo indeterminato.

L'articolo 3 individua nei lavoratori già inseriti in valide graduatorie a tempo indeterminato, le figure da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Gli articoli 4, 5 e 6, sono dedicati alle modalità di gestione dell'intervento; alla disposizione finanziaria ed all'entrata in vigore.

## TESTO DEL PROPONENTE

### Art. 1

#### Finalità e oggetto

Interventi urgenti a favore dei lavoratori precari dell'ATS Sardegna e di quelli già inseriti in valide graduatorie esistenti.

1. La Regione considera attivamente il lavoro svolto da tutti gli operatori sanitari in forza all'ATS Sardegna, che anche se con contratto a tempo determinato, non si sono neanche per un attimo sottratti al proprio dovere, salvando vite umane e mettendo a repentaglio la loro.

2. Nella categoria di cui al comma 1, rientrano tutta una serie di operatori sanitari, inseriti in graduatorie a tempo determinato di ATS Sardegna, e riguardano sia medici, infermieri professionali, OSS, amministrativi, ma anche medici veterinari che da tantissimi anni non si sono mai sottratti al senso del dovere, anche nei casi più difficili e rischiosi come quello attuale, nel quale più di ogni altro momento vi è la necessità di operatori sanitari già formati, per aver svolto attività lavorative presso gli ospedali della Sardegna.

3. La presente legge, accertato che non è necessario per essere assunti a tempo indeterminato appurare l'idoneità, perché è già stata valutata nel corso del lavoro precedentemente svolto e, in particolare, durante l'emergenza Covid-19, dispone la stabilizzazione esclusivamente basata sull'attività professionale già svolta, anche nel periodo più difficile degli ultimi 100 anni. La presente legge prende atto, anche in riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.) che i tribunali di merito e di legittimità hanno ritenuto che "in ogni caso, si

tratta di scelte discrezionali dell'Amministrazione, come ben si evince dalla locuzione "le Amministrazioni possono", utilizzata sia nel primo che nel secondo comma dell'art. 20 del medesimo decreto legislativo n. 75 del 2017.

4. La presente legge dispone che l'Amministrazione ATS è totalmente libera nella scelta delle modalità di assunzione sia con assunzione diretta, e dunque attingendo dalle graduatorie già in essere, sia tramite concorso pubblico.

5. Le regole di cui al comma 4 si applicano sia ai lavoratori inseriti in graduatorie a tempo determinato sia a quelli inseriti in graduatorie a tempo indeterminato, in quanto mai prima di questo triste momento si è avuta la necessità di assumere personale presso le strutture sanitarie dislocate nell'isola.

## Art. 2

Stabilizzazione di tutti gli operatori sanitari già inseriti in valide graduatorie a tempo determinato

1. Al fine di sopperire alle carenze di operatori sanitari (medici, OSS, infermieri professionali, veterinari, amministrativi e altri), la Regione e l'ATS Sardegna, in forza del proprio potere discrezionale e relativo alle modalità di assunzione, assumono con contratto a tempo indeterminato tutti gli operatori sanitari e amministrativi di cui all'art. 1, già inseriti in valide graduatorie a tempo determinato, che abbiano conseguito o siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali.

## Art. 3

Stabilizzazione di tutti gli operatori già inseriti in valide graduatorie a tempo indeterminato

1. Al fine di sopperire alle carenze di operatori sanitari (medici, OSS, infermieri professionali, veterinari, amministrativi e altri), la Regione e l'ATS Sardegna, in forza del proprio potere discrezionale e relativo alle modalità di assunzione, assumono con contratto a tempo indeterminato tutti gli operatori sanitari e ammini-

strativi di cui all'art. 1, già inseriti in valide graduatorie a tempo indeterminato, che abbiano conseguito o siano in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti, nazionali e regionali.

#### Art. 4

##### Tempi di attuazione

1. Le condizioni di attuazione delle disposizioni normative della presente legge sono definite dalla Giunta regionale con apposite delibere entro giorni novanta dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS) della presente legge.

#### Art. 5

##### Norma finanziaria

1. Alle spese di cui agli articoli 2 e 3, stimate in euro 10.000.000 annui per complessivi euro 30.000.000 (esercizi finanziari 2020, 2021, 2022), si fa fronte, per l'anno 2020, con le risorse di apposito stanziamento nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2020-2022, alla missione 13 - programma 01, spese per il finanziamento del LEA, mediante la seguente variazione per competenza e cassa di uguale importo al bilancio regionale 2020-2022. Per l'esercizio 2020:

- a) in aumento parte spesa: missione 16 - programma 01, per euro 10.000.000;
- b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03 "fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (articolo 25 della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23), legge regionale 29 maggio 2014, n. 10 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) e finanziamento dei consorzi di difesa) e articolo 1, lettera a), della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), per euro 10.000.000.

2. Per le annualità 2021-22 gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento della missione 13 - programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio.

3. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

#### Art. 6

##### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nei Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).